

INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA nel LAVORO AGILE / SMART WORKING

ai sensi dell'art. 22 L. 22 maggio 2017 n. 81 e dell'art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008
(introdotto dall'art. 11, L. 11 marzo 2026 n. 34 - G.U. n. 68 del 23 marzo 2026)

DATI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
P.IVA/CF	
DATORE DI LAVORO	
RSPP	
RLS	
MEDICO COMPETENTE	

DATI LAVORATORE

COGNOME E NOME	
MANSIONE	
DATA ASSUNZIONE	

PREMESSA E BASI NORMATIVE

L'art. 22 c. 1 L. 81/2017 impone al datore di lavoro di consegnare, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici al lavoratore agile e al RLS. L'art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/2008, introdotto dall'art. 11 L. 34/2026 (in vigore dal 7 aprile 2026), recepisce tale obbligo nel Testo Unico e introduce il regime sanzionatorio. Il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 richiama l'applicabilità degli artt. 18, 22 e 23 L. 81/2017 e del D.Lgs. 81/2008.

La presente informativa costituisce lo strumento attraverso cui il datore di lavoro adempie agli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità di lavoro agile, con particolare riferimento all'utilizzo dei videoterminali, e trasferisce al lavoratore le conoscenze necessarie per la gestione consapevole dei rischi nell'ambiente di lavoro scelto.

Il lavoratore è tenuto a cooperare attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione indicate, ai sensi dell'art. 22 c. 2 L. 81/2017 e dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008.

CAMPO DI APPLICAZIONE E LUOGHI DI LAVORO

La presente informativa si applica a tutte le prestazioni lavorative svolte in modalità agile in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, tra cui:

- abitazione privata del lavoratore
- spazi di coworking o hub territoriali
- altri luoghi scelti dal lavoratore nel rispetto dei requisiti di idoneità

Il lavoratore è tenuto a svolgere la propria prestazione esclusivamente in ambienti che presentino caratteristiche minime di sicurezza: adeguata illuminazione, assenza di rischi strutturali, impianto elettrico a norma e microclima idoneo. Non è consentita la prestazione in luoghi palesemente inadeguati.

RISCHI GENERALI

2.1 — Rischio elettrico

Il lavoratore deve verificare che l'impianto elettrico dell'ambiente di lavoro sia conforme alla normativa vigente e in particolare:

- cavi, prese e interruttori privi di danni visibili e parti conduttrici esposte
- parti dell'impianto asciutte, pulite, prive di odore di bruciato o scintille
- zone antistanti quadri elettrici e prese sgombre e accessibili
- conoscere l'ubicazione del quadro elettrico generale per poter sezionare la rete in emergenza

Non sovraccaricare le prese. Non utilizzare prolunghes come soluzione permanente. Non collegare apparecchi con le mani bagnate.

2.2 — Rischio incendio

- Conoscere l'indirizzo esatto del luogo di lavoro e i numeri di emergenza: 112 (NUE), 115 (VVF), 118
- Non ostruire le vie di esodo
- Prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento come possibili focolai
- Non fumare nell'ambiente di lavoro se non in aree dedicate
- Non lasciare attrezzature elettriche incustodite e in funzione per periodi prolungati

2.3 — Requisiti minimi dell'ambiente di lavoro

Parametro	Requisito minimo
Temperatura	18°C – 26°C
Umidità relativa	40% – 70%
Illuminazione	500 lux per lavoro al VDT; preferire luce naturale; evitare riflessi sullo schermo
Aerazione	Ricambio d'aria adeguato; aprire le finestre con regolarità
Rumore	Assenza di livelli che interferiscano con la concentrazione o la comunicazione

RISCHI SPECIFICI CONNESSI AL LAVORO AGILE

3.1 — Rischio da utilizzo di videoterminali (VDT)

Riferimento normativo prioritario espresso dall'art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/2008. Titolo VII artt. 172-179 D.Lgs. 81/2008 e Allegato XXXIV. Si applicano i lavoratori che utilizzano VDT per più di 20 ore settimanali, detratte le interruzioni.

Requisiti minimi della postazione di lavoro:

Elemento	Indicazione operativa
Monitor	Bordo superiore allo stesso livello degli occhi o leggermente sotto; distanza 50–70 cm dagli occhi; nessun riflesso diretto
Tastiera	Separata dallo schermo; inclinazione regolabile; polso in posizione neutra a riposo
Mouse / puntatore	Affiancato alla tastiera; utilizzo con braccio rilassato; mouse pad con supporto polso consigliato
Seduta	Altezza regolabile; supporto lombare; pianta dei piedi a terra o su poggipiedi; avambracci orizzontali
Piano di lavoro	Superficie opaca; bordi arrotondati; spazio sufficiente per tastiera, mouse e documenti
Illuminazione	Nessun riflesso diretto sullo schermo; sorgenti luminose non nel campo visivo frontale

Laptop e dispositivi mobili: l'uso prolungato del portatile senza periferiche esterne non è ergonomicamente idoneo. Per sessioni lavorative estese sono necessari tastiera esterna, mouse e supporto rialzato o monitor aggiuntivo.

Pause obbligatorie: ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT sono necessarie almeno 15 minuti di pausa (art. 175 D.Lgs. 81/2008), ovvero pause equivalenti secondo la contrattazione collettiva. Le pause non sono cumulabili.

Sorveglianza sanitaria: il lavoratore agile mantiene il diritto alla visita periodica presso il Medico Competente aziendale.

1ª Emissione	08/04/2026	Revisione	/	Redatto da:	DL	Approvato da:	DL	Pag. 3 di 4
--------------	------------	-----------	---	-------------	----	---------------	----	-------------

3.2 — Rischio posturale e muscoloscheletrico

Una postura scorretta protratta nel tempo causa disturbi a carico di rachide cervicale, dorsale, lombare, spalle e arti superiori. Indicazioni operative:

- Mantenere la schiena eretta con supporto lombare
- Non lavorare in posizioni improvvisate (divano, letto) per periodi prolungati
- Alternare postura eretta e seduta, se possibile
- Eseguire brevi esercizi di stretching cervicale e dorsale durante le pause
- Segnalare al Medico Competente l'insorgenza di dolori muscoloscheletrici cronici

3.3 — Rischio affaticamento visivo (astenopia)

Sintomi: bruciore, lacrimazione, visione sfuocata, cefalea frontale. Misure preventive:

- Rispettare le pause obbligatorie — regola 20-20-20: ogni 20 minuti fissare un punto a 6 metri per 20 secondi
- Ridurre la luminosità dello schermo in ambienti poco illuminati
- Impostare dimensione dei caratteri sufficiente senza avvicinare il viso allo schermo
- Segnalare peggioramenti della vista al Medico Competente

3.4 — Rischio stress lavoro-correlato e rischi psicosociali

Il lavoro agile espone a rischi psicosociali specifici, oggetto di valutazione nel DVR aziendale (art. 28 D.Lgs. 81/2008):

- Isolamento: riduzione dei contatti sociali e del supporto del gruppo di lavoro
- Iperconnessione: difficoltà a separare tempi di lavoro e tempi privati; il lavoratore ha diritto alla disconnessione fuori dall'orario concordato (art. 19 L. 81/2017)
- Carico non misurabile: rischio di estensione informale dell'orario oltre i limiti contrattuali
- Work-life balance: interferenza delle esigenze familiari con la concentrazione lavorativa
- Presenteismo digitale: tendenza a restare connessi anche in condizioni di malessere

Indicatori di allarme da segnalare al responsabile o al Medico Competente: insonnia persistente, difficoltà di concentrazione prolungate, irritabilità, senso di esaurimento non recuperato con il riposo.

3.5 — Rischio da disconnessione organizzativa

La prestazione in remoto può ridurre la percezione dei rischi organizzativi. Il lavoratore è tenuto a:

- Mantenersi aggiornato sulle comunicazioni aziendali anche in modalità agile
- Partecipare alle riunioni e attività formative anche se svolte da remoto
- Segnalare condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza (art. 20 D.Lgs. 81/2008)

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 c. 2 L. 81/2017, il lavoratore in modalità agile è tenuto a:

1. Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro.
2. Scegliere ambienti idonei per lo svolgimento della prestazione, in conformità alla presente informativa.
3. Compilare la check list di autocontrollo prima di iniziare l'attività in un nuovo luogo di lavoro
4. Utilizzare correttamente le attrezzature e gli strumenti tecnologici assegnati, senza manomissioni o utilizzi impropri.
5. Segnalare tempestivamente al responsabile diretto e all'RLS qualsiasi condizione di pericolo riscontrata.
6. Rispettare l'orario di lavoro concordato ed esercitare il diritto alla disconnessione al di fuori di esso.
7. Partecipare alle attività di formazione e informazione organizzate dall'azienda, anche in forma a distanza.
8. Non svolgere la prestazione in luoghi palesemente non idonei o in condizioni di salute compromesse.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, nei confronti del lavoratore agile:

- Fornisce e mantiene in efficienza gli strumenti tecnologici necessari alla prestazione (art. 18 c. 2 L. 81/2017)
- Garantisce la sorveglianza sanitaria nelle medesime forme previste per i lavoratori in sede
- Aggiorna la presente informativa almeno annualmente o al verificarsi di modifiche significative
- Integra la valutazione dei rischi (DVR) con le specifiche del lavoro agile (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
- Consegna copia dell'informativa all'RLS con prova documentata della consegna

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il lavoratore agile deve essere in grado di gestire autonomamente una situazione di emergenza nel luogo in cui opera.

Servizio	Numero	Quando chiamare
Numero Unico Emergenza	112	Qualsiasi emergenza
Vigili del Fuoco	115	Incendio, crollo, pericolo strutturale
Emergenza Sanitaria	118	Malore, infortunio con feriti

In caso di infortunio, anche lieve, il lavoratore comunica tempestivamente l'accaduto al proprio responsabile diretto per l'attivazione della procedura INAIL. Il lavoratore agile è coperto dall'INAIL durante la prestazione lavorativa e per gli spostamenti necessari (art. 23 L. 81/2017). La copertura non si estende ai rischi privati non connessi all'attività lavorativa.

STRUMENTI E ATTREZZATURE

Indicare le condizioni applicabili:

Condizione	Applicabile (barrare)
Le attrezzature informatiche sono fornite dall'azienda	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il lavoratore utilizza attrezzature proprie	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di attrezzature proprie: conformità ai requisiti di sicurezza verificata dal DdL	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Il lavoratore utilizza le attrezzature assegnate in conformità alle istruzioni d'uso, senza manomissioni o riparazioni non autorizzate. Eventuali anomalie o guasti vanno segnalati tempestivamente al referente IT aziendale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il lavoratore in modalità agile partecipa alle attività formative aziendali in materia di sicurezza, anche nelle forme previste per la formazione a distanza secondo gli Accordi Stato-Regioni vigenti. La L. 34/2026 ha esplicitato che la formazione sulla sicurezza è garantita anche durante eventuali periodi di cassa integrazione (CIG).

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE E PRESA VISIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di lavoratore presso _____, dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, redatta ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017 e dell'art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008.

Il lavoratore si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione indicate e a segnalare tempestivamente eventuali condizioni di rischio all'RLS o al datore di lavoro.

Datore di Lavoro	Lavoratore	RLS (per conoscenza)
Firma	Firma	Firma
Data	Data	Data

Modalità di consegna: <ul style="list-style-type: none"> • Consegna cartacea con firma • PEC • E-mail con ricevuta di lettura • Piattaforma HR aziendale 	Prossimo aggiornamento: _____ (data prevista aggiornamento annuale)
	Copia consegnata all'RLS: _____ Data: _____ Firma RLS: _____